



FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA CGIL
 (V.le Bonaini, 71 – 56125 PISA)
 Tel. 050/515253-221 – Fax 050/515221
 e-mail: pisa@flcgil.it

Pisa 16 marzo 2010

Oggetto: CHIUSURA DELLE SCUOLE PER GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI DEL 28 e 29 marzo 2010 - NOTE SULLA GESTIONE DEL PERSONALE.

1. Personale impegnato nei seggi (art. 11, legge 11.3.1990, n. 53).

Il personale impegnato nelle operazioni elettorali, quale: **presidenti, segretari, scrutatori e rappresentanti di lista** (*), ha diritto ad assentarsi dalla propria sede di servizio per adempiere alle funzioni elettorali, con diritto, quindi alla retribuzione ed ai "riposi compensativi".

Il personale a tempo determinato ha gli stessi diritti del personale a tempo indeterminato !. Quindi l'attività prestata presso i seggi elettorali è equiparata a tutti gli effetti a giornata lavorativa (art. 119, comma 2, TU-DPR n. 361/1957).

I riposi compensativi (giorni interi) sono attribuiti per ogni giornata **non lavorativa** dedicata dal dipendente a dette funzioni. Le funzioni elettorali iniziano con l'insediamento del seggio (di norma il giorno prima dell'inizio delle votazioni) e terminano con la chiusura del verbale elettorale. Pertanto i lavoratori impegnati nei seggi che iniziano l'attività elettorale il giorno del sabato e se in tale giorno non erano impegnati in attività lavorativa, hanno diritto al recupero di due giorni di permesso (uno per il sabato e l'altro per la successiva domenica). Se la chiusura delle operazioni elettorali avviene dopo le ore 24 è considerato giorno di esenzione dal lavoro anche il giorno in cui dette operazioni terminano. Per cui, ad esempio, se dette operazioni terminano alle ore 1,00 del martedì, il dipendente ha diritto a non recarsi al lavoro o a concordare con il dirigente un ulteriore giorno di riposo qualora ciò si renda necessario per inderogabili esigenze di servizio (Corte di Cassazione, sentenza 29/1/2000, n. 1062). Di conseguenza il personale che il sabato mattina sarebbe impegnato in attività lavorativa e il pomeriggio dello stesso sabato è impegnato nelle preliminari funzioni del seggio elettorale, ha diritto ad assentarsi dall'antimeridiana attività lavorativa o, qualora ciò non fosse possibile, ha diritto, a nostro avviso, ad un ulteriore giorno di riposo compensativo (vedi anche quanto di seguito precisato).

Di norma i riposi compensativi devono essere fruiti immediatamente dopo l'ultimo giorno in cui il dipendente è stato impegnato nei seggi elettorali, in forza della "voluta parificazione legislativa tra attività di seggio e prestazione lavorativa, rispetto alla quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale" (così si è espressa la Corte Costituzionale con sentenza n. 452 del 1991). Niente vieta un diverso accordo tra lavoratore e dirigente, purché condiviso, in ordine alla collocazione temporale dei giorni di riposo compensativo da recuperare.

In definitiva si ha il seguente quadro:

- un giorno di riposo compensativo per ogni giornata festiva o non lavorativa di impegno nei seggi elettorali;
- diritto a non recarsi al lavoro nei giorni lavorativi di impegno nei seggi elettorali, indipendentemente dai turni di servizio previsti, quindi anche se non coincidenti, in

tutto o in parte, con l'impegno elettorale, anche se questo viene svolto per un tempo limitato della giornata (dopo le ore 24,00 del giorno antecedente).

Per le operazioni elettorali del **28 – 29 marzo 2010** (elezioni amministrative regionali e per alcuni comuni e province) la scansione delle operazioni elettorali è la seguente:

- insediamento dei seggi **sabato 27 marzo alle ore 16,00**;
- votazioni dalle ore 08,00 alle ore 22,00 di domenica 28 marzo e dalle ore 07,00 alle ore 15,00 di lunedì 29 marzo;
- inizio scrutinio dalle ore 15,00 di lunedì 29 marzo (subito dopo la chiusura dei seggi) e termine delle operazioni elettorali con la chiusura dei relativi verbali;

Pertanto il personale impegnato in tali operazioni ha diritto a:

- se sabato 27/3 è lavorativo, all'esonero dal servizio in detto giorno e al recupero di un giorno di riposo compensativo (per la domenica del 7/6), di norma da fruire nel giorno immediatamente successivo al termine delle operazioni elettorali (comprendente di scrutinio);
- se sabato 27/3 è NON lavorativo (in base alle turnazioni), al recupero di tale giorno con un riposo compensativo (per il sabato e la domenica), di norma da fruire come sopra;
- un giorno di riposo compensativo per la domenica del 28 marzo (per tutti i componenti del seggio (compresi i rappresentanti di lista));

Quindi il personale ha diritto ad uno o due giorni di riposo compensativo, rispettivamente: ad un 1 giorno in caso di sabato lavorativo e di due giorni in caso di sabato non lavorativo.

Inoltre, qualora gli scrutini, si protraggano oltre le ore 24 di lunedì 29 marzo (caso improbabile, ma non impossibile), il dipendente ha diritto all'esonero dal servizio anche nel giorno di martedì 30 marzo, indipendentemente dall'orario del suo impegno lavorativo (pertanto, anche nel caso di turno solo pomeridiano). In tal caso i riposi compensativi (uno o due giorni) devono essere fruiti (di norma) dal martedì 9 giugno.

Si ribadisce che i giorni di riposo compensativi possono essere fruiti anche in periodi diversi, purché vi sia il consenso del lavoratore.

Si ricorda che, per la Toscana, questo turno elettorale riguarda solamente l'elezione diretta del presidente della regione e per il rinnovo del consiglio regionale

3) Eventuale compenso economico sostitutivo del recupero della festività.

Infine, ci è stato chiesto se al personale scolastico impegnato nei seggi è possibile applicare il disposto di cui all'art. 11 della legge 21/3/90, n. 53, sulla base dell'interpretazione autentica data dalla legge 29/1/92, n. 69 (art. 1, comma 1), che prevede la possibilità alternativa di sostituire i giorni di riposo compensativi tramite un compenso economico (con specifica pre determinata quota retributiva). Il Ministero del Tesoro, in proposito, ha più volte affermato che, se nell'ordinamento (o nei CCNL) dei pubblici dipendenti, non è prevista esplicitamente tale opzione (con la precisa quantificazione della "quota retributiva"), non si può corrispondere la retribuzione alternativa in luogo del recupero dei giorni non lavorativi di impegno nei seggi del dipendente, in quanto l'eventuale retribuzione, non essendo una spesa coperta da apposito finanziamento, si configurerebbe come un "danno erariale". Pertanto, in mancanza di tali requisiti, per il personale della scuola (il cui CCNL non prevede tale eventualità) si deve garantire unicamente il recupero per mezzo delle giornate di riposo compensativo.

() A tali fini i **rappresentanti di lista** sono stati equiparati ai membri dei seggi in virtù della legge n. 53/1990, art. 9.*

2. Personale che deve recarsi a votare in comune diverso da quello di servizio.

In linea di principio a tale personale spetta il permesso (di idonea durata) solo se l'iscrizione nelle liste elettorali del comune di servizio non sia stata ancora registrata a causa dei tempi burocratici, Ciò significa che il dipendente ha diritto ai permessi retribuiti (nonché all'indennità di missione e al rimborso delle spese di viaggio) se, e solo se, ha già attivato la procedura per il cambio di residenza prima della data delle elezioni ed entro il 20° giorno dal trasferimento della sede di servizio o dalla prima assegnazione di detta sede (per sede si intende il comune). In caso contrario a detto personale non spetta il particolare congedo in parola, ma ha diritto, per poter esercitare il diritto al voto, alla fruizione dei permessi per motivi di famiglia o personali, previsti per ogni anno scolastico nel CCNL, ed esattamente: fino a 3 giorni retribuiti per il personale a tempo indeterminato (estendibili a 9 per il personale docente) e fino a 6 giorni non retribuiti per il personale a tempo determinato.

I giorni di congedo o di permesso per motivi di famiglia concedibili per l'esercizio del diritto al voto, sono: giorni uno per distanze non inferiori a 350 Km e fino a 700 Km; giorni 2 per distanze superiori a 700 Km e per gli spostamenti da o per le isole. Le distanze si misurano dal comune di servizio al comune di iscrizione nelle liste elettorali, dove deve essere esercitato il diritto di voto.

Quanto sopra è stato definito sulla base del fatto che l'obbligo della residenza, nel comune di servizio, non è più obbligatorio, da ciò discende la condizione che il lavoratore si assume tutti gli oneri relativi a tale situazione, compreso l'onere dell'esercizio del diritto al voto, qualora non abbia proceduto al cambio della residenza (*).

() Cfr. CM n. 11 del 13/11/1993 che trasmette la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 6719/92/10.0.235, dell'1/12/1992, con riferimento, anche, alla Circolare del Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – IGOP – n. 23 del 10/3/1992.*

3) Interruzione delle attività didattiche per la consultazione elettorale.

Fermo restando che spetta ad ogni comune stabilire i giorni di utilizzo delle scuole come seggi elettorali, di norma le stesse scuole dovranno essere consegnate ai comuni, per gli adempimenti del caso, dal pomeriggio di venerdì 26 marzo a martedì 30 marzo. Quindi le scuole saranno "riconsegnate" alla loro funzione a partire da mercoledì 31 marzo (salvo diverse articolazioni decise dai singoli comuni). Poiché le "vacanze pasquali" iniziano giovedì 1° aprile (fino al martedì 6 aprile – compreso), in molte scuole (quelle sede di seggio) è prevedibile che i relativi consigli d'istituto abbiano deliberato di sospendere l'attività didattica anche per mercoledì 31 marzo, per cui, in tali casi si realizza un "lungo ponte" di sospensione delle attività didattiche: da almeno sabato 27 marzo a martedì 6 aprile. Pertanto, i dirigenti devono porre la massima attenzione affinché, per l'a.s. 2009/10, non siano effettuati meno di 200 giorni di lezione a causa di altri "ponti" eventualmente già preventivati.

4) Personale supplente e interruzione del servizio per consultazioni elettorali.

Ribadito che il personale supplente se membro (a qualsiasi titolo) del seggio elettorale (vedi punto 1 con nota) deve essere considerato in servizio a tutti gli effetti anche nei

giorni in cui esplica le funzioni in questione. Si deve chiarire la posizione del personale, non impegnato nei seggi, in occasione della sospensione del servizio (vedi anche punto 5). In linea di principio tutte le interruzioni delle attività didattiche ricadenti all'interno dell'individuale contratto di lavoro non possono dar luogo all'interruzione del contratto stesso, già precedentemente stipulato (art. 40 e art. 60 del CCNL 29/11/2007 rispettivamente per il personale docente e per il personale ATA). Qualora il contratto da stipulare inizi pochi giorni prima dell'inizio della sospensione delle attività (già previste al momento della stipula del contratto), questo potrà essere interrotto se e solo non si verificano le condizioni di continuità previste nei citati articoli del Ccnl, quali: assenza del titolare iniziata da almeno 7 giorni prima dell'inizio della sospensione e prolungamento di tale assenza per almeno ulteriori 7 giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche (*). Quindi la sospensione del contratto deve essere predeterminata e, pertanto, risulterebbero assolutamente illegittime interruzioni dello stesso imposte unilateralmente dall'Amministrazione dopo la stipula del contratto originario.

() Le assenze del titolare che determinano le condizioni per la continuità giuridica ed economica del contratto individuale a favore del supplente non dipendono né dalle tipologie delle assenze, né dall'eventuale successione di più assenze, purché le une conseguenti alle altre senza soluzione di continuità, come precisano l'art. 40, comma 3 (rapporti di lavoro a tempo determinato – personale docente) e l'art. 60, comma 1 (rapporti di lavoro a tempo determinato – personale Ata), del vigente Ccnl 29/11/2007.*

5) Utilizzo del personale il cui servizio si esplica in edifici scolastici sedi di seggio.

Personale docente

A causa dell'atipicità di questa funzione, rispetto agli altri lavoratori pubblici, i docenti, che non possono svolgere le attività didattiche per l'inagibilità dell'edificio scolastico, pur essendo formalmente in servizio, non sono obbligati né ad una mera presenza (in altro edificio scolastico, se disponibile), né al recupero delle ore di lezione non svolte. A tal proposito esiste un'ampia e costante giurisprudenza. L'unica possibilità che si può verificare per un loro utilizzo, a nostro avviso, potrebbe essere riferita ad assenze preventivate di titolari in plessi non soggetti all'interruzione delle attività didattiche, sempre che il titolare assente non sia già stato sostituito con un supplente (per quanto detto nel punto 4). In definitiva il docente "a disposizione" può sostituire un collega di altro plesso se: a) l'assente non sia già stato sostituito con un supplente; b) l'assenza sia stata già preannunciata in modo da garantire il preavviso; c) il plesso ove il docente deve prestare la sostituzione non sia ubicato in comune diverso da quello di normale svolgimento del servizio. Inoltre si deve puntualizzare che tale eventuale utilizzazione è possibile solo per il personale docente che risulta formalmente titolare nell'istituto comprensivo (o circolo didattico) in quanto l'organico è unico, quindi solamente per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria e per i docenti di scuola secondaria se titolari in scuole con succursali (cioè scuole con un unico organico) e sempre che la sostituzione avvenga nell'altra scuola non ubicata in comune diverso. Ad esempio: scuola media A, ubicata nel comune X, con succursale B (organico unico: A + B) sempre ubicata nel comune X, qualora la scuola A risulti sede di seggio e la scuola B no (e viceversa).

Personale ATA

Più complessa risulta la posizione di tale personale che rientra nella più ampia casistica del personale del pubblico impiego in genere. Per i collaboratori scolastici e per gli assistenti tecnici, in servizio in plessi scolastici adibiti a sede di seggio elettorale, si possono

ipotizzare le seguenti soluzioni, fermo restando che tale problematica dovrebbe essere oggetto di specifica contrattazione d'istituto tra la dirigenza e le RSU:

- utilizzo in altri plessi della stessa istituzione scolastica, purché collocati nello stesso comune della sede di servizio assegnata;
- se il personale di cui sopra risultasse sovrabbondante, rispetto alle necessità, questo (od una parte) può essere collocato in "permesso" per i giorni di chiusura dei plessi, compreso quel personale che non trova altra utilizzazione in plessi ubicati nel comune del plesso assegnato, con obbligo di recupero delle ore non svolte e con modalità e tempi da concordare con l'Amministrazione. In luogo del permesso (da recuperare) l'Amministrazione può optare per l'assegnazione di giorni di ferie, purché al personale sia comunque garantito un periodo di ferie di almeno 15 giorni continuativi da utilizzare nel periodo 1° luglio – 31 agosto (per i restanti giorni utilizzabili). Al fine di evitare "attriti" tra personale e amministrazione, a nostro avviso, si potrebbe lasciare la scelta di utilizzare le ferie o i permessi da recuperare allo stesso personale, così come la scelta del personale da utilizzare dovrebbe essere concordata. **In ogni caso si ribadisce che la questione dovrebbe essere preventivamente risolta in sede di contrattazione decentrata d'istituto;**
- qualora l'intero istituto non fosse agibile (compresi tutti gli eventuali altri plessi che dipendono dalla stessa istituzione scolastica), si viene a determinare la totale impossibilità di utilizzare il personale, pertanto, si ricadrebbe nella casistica della chiusura totale delle istituzioni scolastiche per cause di forza maggiore, da cui il venir meno dell'obbligo di recupero delle giornate lavorative coattivamente non svolte o della fruizione d'ufficio delle ferie (*).

Per il personale di segreteria valgono le stesse indicazioni di cui sopra, con le seguenti differenziazioni:

- qualora il plesso sede di segreteria non risulti sede di seggio, tutto il personale svolgerà normalmente il suo orario di servizio;
- qualora il plesso sede di segreteria risulti sede di seggio, ma nell'istituto alcuni plessi risultano normalmente funzionanti, l'Amministrazione si troverà nell'esigenza di garantire comunque il servizio di segreteria, da cui la necessità di "spostare", almeno per le funzioni indispensabili, in altro plesso agibile la segreteria. Se in tale caso non tutto il personale risultasse indispensabile, quello sovrabbondante sarà collocato in permesso con obbligo di recupero delle ore non svolte o in ferie, con le stesse modalità già suggerite per il restante personale ATA.

Si deve mettere in evidenza che non è possibile utilizzare l'edificio scolastico, sede di segreteria, qualora questo risulti anche sede di seggio. L'unica eccezione, permessa dalla normativa, si verifica qualora gli ambienti, ove sono collocati gli uffici, risultino fisicamente separabili dagli altri ambienti (non con pannelli movibili, ma con pareti inamovibili, con porte di accesso che possono essere chiuse con sigilli) e, altresì, siano raggiungibili con separato ingresso, rispetto a quello di accesso ai seggi elettorali. **In ogni caso l'autorizzazione deve essere data dalle competenti autorità.**

 (*) *Ciò sulla base del consolidato principio giurisprudenziale, che configura il pieno diritto alla retribuzione, nell'ipotesi di inadempimento della prestazione dell'attività lavorativa derivante da motivi oggettivi esterni non imputabili al lavoratore, né a diverse esigenze organizzative. Si deve ribadire che, al fine del verificarsi di tali condizioni, la chiusura deve coinvolgere tutti gli edifici/plessi scolastici che fanno parte dell'istituzione scolastica.*

6) Utilizzo del personale collaboratore scolastico per l'allestimento dei seggi, per la pulizia e la sorveglianza generica durante le operazioni elettorali, per il ripristino degli ambienti scolastici al termine di dette operazioni.

a) Gestione del personale collaboratore scolastico (CS) nelle operazioni di preparazione dei seggi, di pulizia e sorveglianza generica durante lo svolgimento delle elezioni, sistemazione e pulizia dei locali dopo il termine dei turni elettorali.

Si ribadisce che tali adempimenti sono di competenza dei comuni: i dirigenti scolastici consegnano al sindaco i plessi adibiti a seggio elettorale e questi devono essere riconsegnati al loro uso istituzionale al termine di tutte le operazioni elettorali, nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della consegna. Frequentemente gli stessi comuni, non avendo personale sufficiente per svolgere in proprio gli adempimenti in oggetto, chiedono che questi siano svolti dal personale statale (i CS), previa richiesta alle scuole e con apposito finanziamento per compensare tali attività. Fermo restando che non sussiste nessuna obbligatorietà da parte del personale (eventualmente solo il Prefetto può utilizzare la "precezione" del personale statale), come O.S. sempre abbiamo invitato il personale ad aderire alla richiesta dei comuni, ritenendo che sia importante e degno di apprezzamento non frapporre ostacoli di mero principio allo svolgimento delle mansioni sopradette, purché, ovviamente, il compenso sia adeguato al lavoro da svolgere e al conseguente impegno orario.

Qualora il comune utilizzi proprio personale per svolgere solo parzialmente tali funzioni (ad esempio non viene fatta la pulizia né il riordino delle attrezzature delle aule adibite a seggio al termine degli scrutini, nonché la "igienizzazione" di tutti i locali utilizzati), riteniamo che tali adempimenti non possono essere imposti al personale CS. Pertanto, tali casi, sono da trattare alla stessa stregua del caso di totale assegnazione delle mansioni al personale statale di cui si è detto sopra (volontarietà e compenso a carico del comune rapportato al parziale impegno straordinario). Nel caso in cui il comune non intenda assumersi tali impegni, il Dirigente può imporre, ma solo con preciso e formale ordine di servizio, la pulizia e il riordino dei locali scolastici utilizzati per le elezioni (a cui il dipendente non può sottrarsi), in tale caso, però si aprirebbe un contenzioso (anche di natura economica) sulla legittimità o meno di tale ordine. Pertanto, si ritiene che, al fine di evitare un contenzioso, tutti i soggetti interagenti (comune, dirigente, personale e RSU) dovrebbero raggiungere per tempo un accordo che soddisfi tutte le parti.

Si precisa, infine, che lo sgombero del materiale didattico (eventualmente presente nei locali adibiti a seggio) e il suo originario ripristino, è di competenza, invece, del personale statale.

b) Recupero delle ore lavorate da parte dei CS.

Detto personale, se impegnato nei seggi come esplicitato nel punto a), ha diritto ai riposi compensativi. Infatti, analizzando meglio la situazione riteniamo che alcune riserve da noi precedentemente espresse, siano totalmente da sciogliere. Infatti, la "volontarietà" per lo svolgimento delle incombenze sopra elencate non può essere un elemento ostativo, in quanto il servizio in questione è svolto per supplire alle difficoltà che possono avere i comuni nel reperire personale sufficiente ed è, inoltre, un servizio essenziale, anche se di supporto, per il corretto funzionamento dei seggi elettorali, oltre che essere svolto sulla base di un preciso accordo tra i comuni e l'Amm.ne scolastica. Il fatto che sia retribuito non inficia, altresì, il diritto al recupero della domenica, in quanto è notorio (art. 2109 del Codice civile, richiamato anche nel CCNL 29/11/2007) che il diritto ad un giorno di riposo settimanale è inalienabile. Pertanto il personale impegnato nei seggi elettorali, compreso il personale CS dello Stato che svolge le funzioni che sarebbero di competenza dei comuni

(su convenzione tra questi e l'Amm.ne della scuola), ha diritto al recupero della festività (di norma da beneficiare il giorno successivo alla conclusione delle operazioni elettorali o in altro giorno con l'assenso del lavoratore).

7) Ballottaggi

Dalle elezioni del 2010 **non è più previsto** il "ballottaggio" tra i due candidati, a presidente della giunta regionale, più votati ma che non hanno raggiunto il 50% dei voti più uno. Pertanto, con le elezioni del 28 e 29 marzo 2010, verrà direttamente eletto presidente il candidato che avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti espressi.

FLC Cgil – Pisa, 16 marzo 2010

Appendice

Regione Toscana – Direzione Generale della Presidenza

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DEL PROCEDIMENTO PER LE ELEZIONI REGIONALI DI - domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo 2010

Venerdì 26 marzo 2010

2° giorno antecedente quello della votazione

Pubblicazione del manifesto del Sindaco, con il quale viene data notizia agli elettori di eventuali variazioni apportate alle sedi degli uffici elettorali di sezione. (*Art. 38, ultimo comma, TU elettorato attivo 20 marzo 1967, n. 223*).

Scadenza del termine entro il quale il Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti gli **elettori che chiedono di votare nel luogo di cura** in cui sono ricoverati, ovvero nel luogo di detenzione in cui sono ospitati deve:

- a) **includere i nominativi** degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti delle sezioni elettorali;
- b) **rilasciare ai richiedenti un'attestazione** nella quale si dichiara che il loro nome è stato incluso negli elenchi di cui alla lettera a).

(*Art. 42, terzo comma, TU 16 maggio 1960, n. 570 e succ. mod. e art. 8, terzo comma, legge 23 aprile 1976, n. 136, e succ. mod.*).

Sabato 27 marzo 2010

Giorno antecedente quello della votazione

Inizio del **divieto di effettuare**, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione:

- **i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta**, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- **la nuova affissione di stampati**, di giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda elettorale;
- **la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale**.

(*Art. 9 legge 4 aprile 1956, n.212 e succ. mod.; art. 9 bis del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807,*

come aggiunto dall'articolo unico legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10).

Scadenza del termine per la presentazione della domanda, da parte dei naviganti, marittimi e aviatori che si trovano fuori del Comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco, di votare per le elezioni regionali nel Comune in cui si trovano.

(*Art. 1 lett. f) decreto legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 1976, n. 240; art. 50, secondo comma, TU per l'elezione della Camera dei deputati,*

approvato con DPR 30 marzo 1957, n. 361 e succ. mod.).

Prima dell'insediamento del seggio

Consegna ai presidenti dei seggi elettorali, a cura dei Sindaci, **del materiale** occorrente per la votazione; consegna **degli elenchi** degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto, autorizzati a votare, rispettivamente, nei luoghi di cura o nel luogo di detenzione; consegna degli elenchi degli elettori che votano a domicilio, consegna degli altri elenchi. *(Art. 27, primo comma. ed art. 42, terzo comma, TU 16 maggio 1960, n. 570 e succ. mod.; art. 9 legge 23 aprile 1976, n. 136; art. 1, comma 6 del DL 1/2006)*

Ore 16 – **Costituzione dell'ufficio elettorale** di sezione da parte del Presidente *(Art. 47 TU 16 maggio 1960, n. 570 e succ. mod.)*

Autenticazione e timbratura delle schede di votazione per le elezioni regionali. *(Art. 47 TU 16 maggio 1960, n. 570 e succ. mod.)*

All'atto dell'insediamento del seggio

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, sentita la direzione sanitaria, **fissa le ore** in cui gli **elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto.**

Analogamente il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione, fissa le ore in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto.

(Art. 44, primo comma, TU 16 maggio 1960, n. 570 e succ. mod.; art. 8 e 9 legge 23 aprile 1976, n. 136 e succ. mod.)

Presentazione, direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione, **degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste** presso la sezione medesima, che non siano già stati presentati, in precedenza, al segretario comunale.

(Art. 35, secondo comma, TU 16 maggio 1960, n. 570 e succ. mod.)

Concluse tutte le operazioni sopra indicate:

Il presidente provvede a **sigillare le urne**, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutti gli atti, i verbali ed il timbro della sezione.

Quindi rimanda, per il prosieguo delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione, alle 8 del mattino del giorno dopo, domenica 28 marzo.

Successivamente fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura ed alla custodia della stessa, in modo che nessuno possa entrarvi.

(Art. 47, undicesimo comma, TU 16 maggio 1960, n. 570 e succ. mod.)

Domenica 28 marzo 2010

Giorno della votazione

Continuano ad essere **vietati:**

- ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali;
- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali o altri, e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale;
- la diffusione di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori:

(Art. 9 legge 4 aprile 1956, n. 212 e succ. mod.; art. 9 bis del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807,

come aggiunto dall'articolo unico legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10; art. 8 comma 2 legge 22 febbraio 2000, n. 28)

Ore 8

Il presidente constata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti la sera precedente, (sabato 27 marzo), agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi; quindi alle ore 8 dichiara aperta la votazione. *(Art. 48, primo comma, TU 16 maggio 1960, n. 570 e succ. mod.)*

Prima dell'inizio della votazione

Presentazione, direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione, degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste provinciali presso la sezione medesima, che non siano già

stati presentati, in precedenza, al segretario comunale. (*Art. 35, secondo comma, TU 16 maggio 1960, n. 570 e succ. mod.*)

Dalle ore 8 alle ore 22 - Operazioni di votazione

(*Art. 1 comma 3 l.r. 23 dicembre 2004, n. 74*)

Ore 22 - Chiusura della votazione e rinvio delle operazioni di votazione alle ore 7 di domani mattina lunedì 29 marzo.

Lunedì 29 marzo 2010

Giorno in cui prosegue la votazione iniziata domenica 28 marzo

Ore 7 – Ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezione.

Inizio delle operazioni di voto.

Ore 15 – Il presidente del seggio ammette a votare gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio; quindi dichiara chiusa la votazione. (*Art. 53 TU 16 maggio 1960, n. 570 e succ. mod.*)

Immediatamente dopo la chiusura della votazione-

Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di riscontro previste dall'articolo 53 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 (accertamento del numero dei votanti, conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta o scatola, per accertare la loro corrispondenza con il numero degli elettori della sezione che non hanno votato)

(*Art. 53 TU 16 maggio 1960, n. 570 e succ. mod.*)

Appena compiute le operazioni di riscontro il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

(*Art. 59 TU 16 maggio 1960, n. 570 e succ. mod.*)

Non appena terminate le operazioni di scrutinio il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

(*Art. 9 comma 1 legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74*)
